

**Comune di Bioggio
Cancelleria comunale**

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CUSTODIA DEI CANI

O3.16G

novembre 2020



Il Municipio di Bioggio, richiamata la Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento dell'11.02.2009 e gli articoli 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC

decreta

Art 1. Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art 2. Responsabilità

- 1 Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- 2 Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- 3 E' fatto obbligo ad ogni proprietario di avere una copertura assicurativa adeguata.

Art 3. Identificazione

- 1 I cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
- 2 Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art 4. Corsi

- 1 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.
- 2 Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art 5. Autorizzazione

- 1 La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- 2 La richiesta dev'essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- 3 L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al primo capoverso anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- 4 Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art 6. Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art 7. Cani pericolosi: definizione e obblighi

- 1 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che, non provocati, evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.



- 2 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- 4 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art 8. Fuga

- 1 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art 9. Disposizioni generali

- 1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani senza guinzaglio sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici e in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- 2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- 4 Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine, dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art 10. Aree di svago e di sfogo

- 1 Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
- 2 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art 11. Norme igienico-sanitarie

- 1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati, gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli dev'essere sempre in possesso del materiale necessario.
- 2 Laddove disponibili, si potrà far uso degli appositi sacchetti messi a disposizione mediante specifici distributori.
- 3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori o cestini di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).



- 4 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art 12. **Quiete pubblica**

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio, sia di giorno, sia di notte e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art 13. **Cani incustoditi**

- 1 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata.
- 2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto, custodia e riconsegna sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art 14. **Morte dell'animale**

- 1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge d'applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
- 2 La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati AMICUS entro 10 giorni dalla stessa.

Art 15. **Tassa**

- 1 Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 75.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Bioggio.
- 2 La tassa annuale è comprensiva della quota di CHF 25.00 di spettanza all'Autorità cantonale come previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.
- 3 La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti in base agli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni. Sono escluse tasse pro rata tempore.

Art 16. **Eccezioni**

Non sono soggetti al pagamento:

- a. i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b. i detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c. i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;
- d. i detentori che, dopo un proprio cambiamento di domicilio o un cambiamento di proprietà del cane, per l'animale in oggetto possono comprovare l'avvenuto pagamento della tassa dell'anno presso il Comune di provenienza.

Art 17. **Recupero di tasse arretrate**

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.



Art 18. Sanzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.00.
- ² Il Municipio infligge le multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi (CHF):
- | | | <i>recidivo</i> |
|----|---|-----------------|
| a. | inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) | 200.00 500.00 |
| b. | mancata frequenza ai corsi prescritti | 200.00 300.00 |
| c. | la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta | 200.00 300.00 |
| d. | il mancato ossequio dell'obbligo di tenuta al guinzaglio | 100.00 150.00 |
| e. | la fuga del cane | 50.00 100.00 |
| f. | il mancato uso della museruola per i cani soggetti ad obbligo | 200.00 300.00 |
| g. | la mancata raccolta degli escrementi | 250.00 350.00 |
| h. | il disturbo della quiete | 100.00 200.00 |
| i. | la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago | 100.00 200.00 |
| j. | l'accesso alle aree vietate | 200.00 300.00 |
- ³ In tutti gli altri casi di infrazione non contemplate dal cpv. 2 l'importo minimo della multa è di CHF 100.00.
- ⁴ La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.


Art 19. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale e ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art 20. Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

Approvata con RM no. 1775 del 16 novembre 2020
 Pubblicata all'albo dal 20 novembre 2020 al 2 gennaio 2021